

**Legge federale  
sui compiti, sull'organizzazione e sul finanziamento  
dell'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e  
della mobilità  
(Legge Movetia)**

*Avamprogetto del 16.12.2022*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54, 61a capoverso 2, 66 capoverso 2, 67 capoverso 2, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Sezione 1: Agenzia e obiettivi**

**Art. 1** Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce, con la collaborazione dei Cantoni, l'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Movetia).

<sup>2</sup> Movetia è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

<sup>3</sup> Si organizza in modo autonomo. Tiene una propria contabilità.

<sup>4</sup> È gestita in base ai principi dell'economia aziendale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce la sede di Movetia.

<sup>6</sup> Movetia è iscritta nel registro di commercio con la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Movetia)».

**Art. 2** Obiettivi

<sup>1</sup> Con l'istituzione di Movetia la Confederazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nel settore della formazione;
- b. promuovere gli scambi nazionali nel settore della formazione e, in questo modo, la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche, e rafforzare la coesione nazionale;
- c. promuovere gli scambi e la mobilità dei giovani nell'ambito extrascolastico;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

- d. sostenere i Cantoni e garantire il coordinamento con le loro attività di scambio e mobilità.

<sup>2</sup> Per raggiungere questi obiettivi Movetia adempie i compiti di cui all'articolo 3.

## Sezione 2: Compiti e collaborazione

### Art. 3                   Compiti

<sup>1</sup> Movetia adempie i seguenti compiti:

- a. attua la partecipazione della Svizzera ai programmi internazionali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2020<sup>3</sup> sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF);
- b. attua i programmi avviati dalla Confederazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF;
- c. attua le misure di accompagnamento definite dal Consiglio federale di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF;
- d. attua le misure volte a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche secondo l'articolo 14 della legge del 5 ottobre 2007<sup>4</sup> sulle lingue;
- e. attua lo scambio di informazioni e di esperienze di cui all'articolo 18 capoversi 2 e 3 della legge del 30 settembre 2011<sup>5</sup> sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), nonché lo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 21 LPAG.

<sup>2</sup> Emana decisioni sulla concessione di contributi federali nell'ambito dei suoi compiti di cui al capoverso 1 lettere a–d.

<sup>3</sup> Partecipa alla preparazione di atti normativi della Confederazione negli ambiti menzionati al capoverso 1.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può affidare a Movetia altri compiti, dietro compenso, nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 2.

<sup>5</sup> I Cantoni possono assegnare mandati a Movetia o affidarle dei compiti relativi all'organizzazione e alla realizzazione di attività di scambio e mobilità a tutti i livelli di formazione. A tale scopo le versano dei contributi a copertura dei costi.

### Art. 4                   Cooperazione

<sup>1</sup> Per adempiere i propri compiti Movetia può cooperare con istituti e organizzazioni che svolgono o promuovono attività di scambio e mobilità ai sensi della presente legge.

<sup>3</sup> RS 414.51

<sup>4</sup> RS 441.1

<sup>5</sup> RS 446.1

<sup>2</sup> Movetia può cooperare con organizzazioni e associazioni internazionali nell'ambito dei compiti che le affida la presente legge.

### Sezione 3: Organizzazione

#### Art. 5 Organi

Gli organi di Movetia sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

#### Art. 6 Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

<sup>1</sup> Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo. È composto da un massimo di sette membri qualificati e indipendenti.

<sup>2</sup> I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Nomina tre membri su proposta della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il mandato dura al massimo quattro anni. Il Consiglio federale può rinominare i membri due volte. Può revocare un membro in qualsiasi momento per gravi motivi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e Movetia è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Movetia.

<sup>6</sup> Comunicano al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento sopravvenuto nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione propone la revoca del membro al Consiglio federale.

<sup>7</sup> I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

**Art. 7** Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione adempie i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi di Movetia e per prevenire conflitti d'interesse;
- d. emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;
- e. emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale;
- g. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- h. vigila sull'operato della direzione;
- i. provvede a istituire un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati;
- j. stabilisce l'impiego delle riserve nel rispetto delle disposizioni;
- k. approva il preventivo e propone al Consiglio federale le indennità di cui all'articolo 13;
- l. elabora e approva un rapporto di gestione annuale. Sottopone al Consiglio federale per approvazione il rapporto di gestione riveduto con una proposta di scarico e di impiego di eventuali utili; pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato.
- m. rappresenta Movetia in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000<sup>7</sup> sul personale federale (LPers).

**Art. 8** Direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo di Movetia. È posta sotto la guida di un direttore.

<sup>2</sup> Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a. dirige gli affari;
- b. emana le decisioni in conformità con il regolamento organizzativo del consiglio d'amministrazione; sono fatte salve le disposizioni del diritto federale per l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 3 capoverso 2;

<sup>7</sup> RS 172.220.1

- c. elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;
- d. riferisce periodicamente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e. rappresenta Movetia verso l'esterno;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Movetia; è fatto salvo l'articolo 7 lettera g;
- g. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

#### **Art. 9**                    Ufficio di revisione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

<sup>2</sup> All'ufficio di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Movetia e sullo sviluppo del personale.

<sup>4</sup> Presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati di tale verifica.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

### **Sezione 4: Personale**

#### **Art. 10**                    Condizioni di assunzione

<sup>1</sup> La direzione e il resto del personale sottostanno alle disposizioni della LPers<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Movetia è il datore di lavoro.

<sup>3</sup> L'ordinanza sul personale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

#### **Art. 11**                    Cassa pensioni

<sup>1</sup> Tutte le categorie di collaboratori di Movetia sono assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a–32m LPers<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Movetia è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. È affiliata alla cassa di previdenza della Confederazione secondo l'articolo 32d capoverso 2 LPers. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

<sup>8</sup> RS 172.220.1

<sup>9</sup> RS 172.220.1

## Sezione 5: Finanziamento e finanze

### Art. 12 Finanziamento

Movetia finanzia le sue attività mediante:

- a. le indennità versate dalla Confederazione;
- b. i contributi che i Cantoni le versano per coprire i costi dei mandati che le assegnano o le indennità per i compiti che le affidano secondo l'articolo 3 capoverso 5;
- c. i mezzi finanziari di terzi.

### Art. 13 Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda a Movetia contributi annuali per indennizzare l'adempimento dei compiti che le affida secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 4 e per assicurare il suo funzionamento.

### Art. 14 Mezzi finanziari di terzi

<sup>1</sup> Movetia può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con i suoi obiettivi, i suoi compiti e la sua indipendenza.

<sup>2</sup> Sono considerati mezzi finanziari di terzi in particolare:

- a. i compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 22;
- b. le liberalità di terzi.

### Art. 15 Rapporto di gestione

<sup>1</sup> Il rapporto di gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.

<sup>2</sup> Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

<sup>3</sup> La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

### Art. 16 Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti di Movetia espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

<sup>3</sup> Si fonda su norme generalmente riconosciute.

<sup>4</sup> Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato del bilancio.

<sup>5</sup> La contabilità d'esercizio deve comprovare i costi e i ricavi dei singoli settori di prestazioni.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere a Movetia deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.

#### **Art. 17**            Riserve

<sup>1</sup> Movetia può costituire riserve.

<sup>2</sup> Nel rispettivo anno contabile le riserve non devono superare il sette per cento dei ricavi operativi esposti nel conto annuale.

<sup>3</sup> Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare investimenti programmati e progetti.

#### **Art. 18**            Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Movetia nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>2</sup> Può accordare a Movetia mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

<sup>3</sup> L'AFF e Movetia disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

#### **Art. 19**            Imposte

<sup>1</sup> Le prestazioni non commerciali di Movetia sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

<sup>2</sup> È fatto salvo il diritto federale concernente:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

<sup>3</sup> Gli utili di Movetia derivanti da prestazioni commerciali di cui all'articolo 22 sono imponibili.

### **Sezione 6: Tutela degli interessi della Confederazione e dei Cantoni**

#### **Art. 20**            Obiettivi strategici

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti di Movetia nell'ambito degli obiettivi e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.

<sup>2</sup> Invita la CDPE a esprimere un parere nella preparazione degli obiettivi strategici, in particolare sugli obiettivi che riguardano le competenze o gli interessi essenziali dei Cantoni.

<sup>3</sup> Se il Consiglio federale decide in merito agli obiettivi strategici discostandosi dal parere della CDPE su aspetti essenziali, gliene comunica i motivi determinanti.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale verifica annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti.

#### **Art. 21**            Vigilanza

<sup>1</sup> Movetia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:

- a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;
- b. la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;
- c. l'approvazione:
  1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
  2. dell'ordinanza sul personale,
  3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all'impiego di un eventuale utile;
- d. il discarico del consiglio d'amministrazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività di Movetia e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

### **Sezione 7: Prestazioni commerciali**

#### **Art. 22**

<sup>1</sup> Movetia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

<sup>2</sup> Può fornire ad attori privati e pubblici in particolare prestazioni come compiti di supporto, di organizzazione e di attuazione nel settore degli scambi e della mobilità.

<sup>3</sup> Per le sue prestazioni commerciali deve stabilire prezzi che permettano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.

<sup>4</sup> Per le sue prestazioni commerciali sottostà agli stessi obblighi previsti per i prestatori privati.

## Sezione 8: Disposizioni finali e transitorie

### Art. 23 Istituzione di Movetia

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa la data in cui Movetia acquisisce la personalità giuridica.

<sup>2</sup> La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM) è sciolta a partire da questa data. Movetia subentra nei rapporti giuridici vigenti e, se necessario, li ridefinisce.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori patrimoniali trasferiti a Movetia e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio di apertura.

<sup>4</sup> Emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può segnatamente:

- a. obbligare i servizi che fino a quel momento hanno svolto compiti che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, spettano a Movetia, a mettere a disposizione di quest'ultima i loro documenti e dati, in particolare i sistemi informatici;
- b. concordare con la FPSM l'acquisizione dei suoi valori patrimoniali;
- c. mettere a disposizione di Movetia i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per la gestione della FPSM se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti di Movetia.

<sup>5</sup> Il trasferimento di diritti, obblighi e valori patrimoniali e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e tasse; è fatto salvo il diritto federale in materia di imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003<sup>10</sup> sulla fusione si applicano nella misura in cui riguardano il trasferimento di valori patrimoniali e se la presente legge non dispone diversamente.

<sup>6</sup> L'AFF può accordare a Movetia mutui per la sua costituzione secondo l'articolo 18 capoverso 2.

### Art. 24 Trasferimento dei rapporti di lavoro del personale della FPSM

<sup>1</sup> I rapporti di lavoro del personale della FPSM sono trasferiti a Movetia e alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale di Movetia, sempreché al momento del trasferimento il rapporto di lavoro non sia stato disdetto. È fatta salva la nomina della direzione (art. 7 lett. f e g).

<sup>2</sup> Le persone il cui rapporto di lavoro viene trasferito dalla FPSM a Movetia ricevono contratti di lavoro di diritto pubblico.

<sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Il salario percepito fino a tale data è invece garantito per un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

<sup>10</sup> RS 221.301

<sup>4</sup> Entro due mesi Movetia conclude con il personale ripreso un contratto di lavoro a nome del nuovo datore di lavoro che sostituisce il contratto precedente. Tale contratto non prevede un periodo di prova.

<sup>5</sup> Gli anni di servizio prestati presso la FPSM sono riconosciuti per il calcolo degli anni di servizio presso Movetia.

<sup>6</sup> Le vertenze riguardanti il diritto del lavoro in corso al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicate in base al diritto previgente.

#### **Art. 25**            Datore di lavoro competente

<sup>1</sup> Movetia è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite subordinate alla FPSM.

<sup>2</sup> Movetia è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità è sopravvenuta presso la FPSM prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 26**            Altre disposizioni transitorie

Nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte di Movetia, il Dipartimento responsabile può rettificare mediante decisione, senza l'addebito di tasse o emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 23 capoverso 5.

#### **Art. 27**            Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione se la presente legge non delega questa competenza al consiglio d'amministrazione.

#### **Art. 28**            Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

#### **Art. 29**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(art. 29)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 25 settembre 2020<sup>11</sup> sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione**

*Titolo prima dell'art. 6*

**Sezione 3: Delega di compiti all'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità**

*Art. 6*

L'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità è responsabile dei compiti di attuazione e della concessione di contributi nel settore contemplato dalla presente legge, conformemente alle disposizioni della legge Movetia del ...<sup>12</sup>.

### **2. Legge del 5 ottobre 2007<sup>13</sup> sulle lingue**

*Art. 14 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... L'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità è responsabile del versamento dei contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge Movetia del ...<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> RS 414.51

<sup>12</sup> RS ...

<sup>13</sup> RS 441.1

<sup>14</sup> RS ...

